



CORTE DI APPELLO DI TRENTO

APERTURA

DEL NUOVO LIBRO FONDIARIO IN SEGUITO AL RIPRISTINO DI QUELLO GIA' ESISTENTE
E

1° Editto nella procedura di rettifica

(Legge regionale 1 agosto 1985, n. 3)

Comune catastale di **TERRAGNOLO FRAZIONI POTRICH, STEDILERI, FONTANELLE E SAN NICOLO'**
Tribunale di **ROVERETO**

IL NUOVO LIBRO FONDIARIO PER IL COMUNE CATASTALE DI TERRAGNOLO – FRAZIONI POTRICH, STEDILERI, FONTANELLE E SAN NICOLO' - DISTRETTO DEL LIBRO FONDIARIO DI ROVERETO RIPRISTINATO IN BASE ALLO STATO ATTUALE DELLA PROPRIETA' VERRA' APERTO COL GIORNO 12 agosto 2019.

Presso l'Ufficio del Libro fondiario di **ROVERETO** può venir presa visione da chiunque del libro fondiario in oggetto, che col giorno dell'apertura sarà trattato come nuovo libro fondiario.

Si avvertono gli interessati che dal suddetto giorno in poi i nuovi diritti tavolari di proprietà, di ipoteca e di altro genere, sugli immobili iscritti nel libro fondiario, potranno acquistarsi, modificarsi, trasferirsi od estinguersi soltanto con l'iscrizione nel nuovo libro fondiario.

In pari tempo viene avviata la procedura di rettifica di questo nuovo libro fondiario e si diffidano a produrre domanda per l'iscrizione dei loro diritti:

- a) le persone che in base ad un diritto acquisito prima dell'apertura del nuovo libro fondiario pretendono una modificazione delle iscrizioni in esso contenute e riguardanti i rapporti di proprietà o di possesso, senza distinguere se la modificazione debba eseguirsi mediante distacco, aggiunta, trascrizione ovvero mediante rettifica della indicazione degli immobili o la costituzione di corpi tavolari od in altro modo;
- b) le persone che prima del giorno dell'apertura del nuovo libro fondiario hanno acquistato, sopra gli immobili scritti nello stesso o sopra parte dei medesimi, diritti di ipoteca, di servitù o di altro genere atti all'iscrizione tavolare od in quanto questi diritti siano da iscriversi come appartenenti al vecchio stato degli aggravati e, all'istituzione del nuovo libro fondiario, non siano stati iscritti nel medesimo.

L'obbligo dell'insinuazione permane anche se il diritto da insinuare risulta già iscritto nel libro fondiario che viene posto fuori uso o da una decisione giudiziale o che si controverta giudizialmente intorno a questo diritto.

Il trasporto dei preesistenti aggravati, effettuato d'ufficio dalla Commissione per il ripristino del libro fondiario, non pregiudica il diritto all'insinuazione degli stessi da parte di chi ne abbia interesse.

Le insinuazioni devono essere presentate in carta libera presso l'ufficio del Libro fondiario di **ROVERETO** entro il termine perentorio del **12 FEBBRAIO 2020**.

Conseguenza legale della trascuranza del termine sarà la perdita del diritto di far valere le pretese, che si intendessero insinuare in confronto a terzi, i quali in buona fede acquistano diritti tavolari in base alle iscrizioni contenute nel nuovo libro fondiario e non impugnate.

Non ha luogo una restituzione in termine contro la trascuranza di quello edittole e non è ammissibile una proroga del termine stesso a favore di singole parti.

Il libro fondiario già esistente per il comune catastale suddetto sarà chiuso e, quindi, posto fuori uso col giorno dell'apertura del nuovo libro fondiario.

Trento, 25 luglio 2019

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Gloria Serretti